



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150**

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Merlo Annalisa

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI DUE CARRARE" E DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **13:00** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

N. reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

All'appello nominale risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Presente/Assente
SINDACO	Moro Davide	P
ASSESSORE	Rosina Andrea	P
ASSESSORE	Favero Gino	A
ASSESSORA	Gazzabin Serena	A
ASSESSORA	Menegazzo Cinzia	P

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Merlo Annalisa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il \_\_\_\_\_

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Merlo Annalisa

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

**Copia conforme all'originale ad uso della Pubblica Amministrazione.**

Li, \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 21-12-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to Quarantin Luigino

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI DUE CARRARE" E DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

**VISTO** l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

**VISTA** la deliberazione:

- del Consiglio Comunale n. 58 del 16/10/2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- del Consiglio Comunale n. 6 del 19/04/2016 con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
- del Consiglio Comunale n. 1 del 31/03/2017 con cui è stato approvato il DUP anno 2017-2019;
- del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019;
- di Giunta Comunale n. 44 del 11/04/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2018 e dei risultati attesi di bilancio;
- del Consiglio Comunale n. 22 del 17/07/2017, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2016;
- la delibera di giunta comunale n. 100 del 28/08/2017 con il quale è stato individuato il GAP del gruppo Comune di Due Carrare per la predisposizione del bilancio consolidato;
- la delibera di giunta comunale n. 105 del 05/09/2017 con la quale è stato approvato lo schema del consolidato anno 2016;
- la delibera di consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato anno 2017:

**RICHIAMATI:**

l'art. 11 bis, del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014;

il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

**RICORDATO** che sulla base di quanto previsto al punto 2, dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.

11-ter comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

**CONSIDERATO** che, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento ai sensi del punto 3.1. del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta un risultato inferiore al 10% del bilancio della capogruppo dai punti di vista patrimoniale, economico e finanziario, come indicati dal patrimonio netto, dal totale dell'attivo e dal totale dei ricavi caratteristici,

- b) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e riguardo eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

**RILEVATO** che ai fini del calcolo dei parametri economici e patrimoniali di "irrilevanza", di cui al sopra citato punto a), i dati da prendere in considerazione per il Comune di Due Carrare

sulla base del rendiconto 2016, approvato, sono i seguenti:

VOCI	PATRIMONIO/CONTO ECONOMICO COMUNE DI DUE CARRARE	QUOTA 10% PATRIMONIO/CONTO ECONOMICO COMUNE DI DUE CARRARE
Totale dell'attivo	28.037.742,70	2.803.774,27
Totale Patrimonio Netto	21.556.270,31	2.155.627,03
Totale dei ricavi caratteristici	3.784.227,38	378.422,73

**PRECISATO** che, la percentuale di "irrilevanza" riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione";

**DATO ATTO** che il Comune di Due Carrare:

- non ha partecipazioni in società o enti strumentali che ne determinino il controllo ai sensi di legge (società o enti strumentali controllati);
- non ha costituito alcun organismo strumentale, quali aziende speciali, fondazioni, istituzioni;

**CONSIDERATO** che il Comune di Due Carrare, mediante ricognizione degli enti e delle società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)", come definito dal D.Lgs. 118/2011, secondo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato, è costituito dalle seguenti ditte/enti:

CONSORZIO PADOVA SUD con sede in via Rovigo, 69 35042 Este (PD) C.F. 04720310285 ente strumentale a partecipazione diretta del 3,3695%;

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. (C.V.S.) con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) - C.F. 00064780281 società partecipata diretta al 3,36% che dal 01/12/2017 è denominata ACQUE VENETE S.P.A. con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) società ora partecipata al 2,606%;

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE con sede in Via Matteotti, 71- 35031 Abano Terme (PD) - C.F. 80024440283 ente strumentale a partecipazione diretta del 2,49%;

CONSORZIO BACINO PADOVA QUATTRO, in liquidazione, con sede in Via Cavour n. 27/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - C.F. 92095400286 ente strumentale a partecipazione diretta del 6,59%;

**PRESO ATTO** che il principio contabile n. 4-4 al punto 4.4, prevede che il consolidamento dei bilanci possa avvenire con il metodo integrale o con il metodo proporzionale;

**RITENUTO** di applicare per il consolidamento dei bilanci, il "metodo proporzionale" considerando la quota di partecipazione e, pertanto, di utilizzare le seguenti percentuali di partecipazione, sulla base della quote possedute all'interno di ogni soggetto:

- CONSORZIO PADOVA SUD quota di possesso 3,3695%;
- ACQUE VENETE S.P.A. quota di possesso 2,606%;
- CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE quota di possesso 2,49%;
- CONSORZIO BACINO PADOVA QUATTRO, in liquidazione, quota di possesso 6,59%;

**PRESO ATTO** che con riferimento agli enti e alle società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)", necessita definire gli enti e le società da inserire nel Perimetro di Consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, ai fini della redazione del Bilancio Consolidato;

**CONSTATATO** che, per i motivi di seguito indicati, non si fanno rientrare nel consolidamento:

- Il CONSORZIO PADOVA SUD, per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate", in quanto alla data odierna non solo non ha approvato il rendiconto del 2016;

Il CONSORZIO BACINO PADOVA QUATTRO in liquidazione, per "irrilevanza", posto che i risultati del rendiconto anno 2016, relativamente all'attivo patrimoniale, al patrimonio netto e ai

ricavi, sono nettamente inferiori al nostro 10% dei dati sopra esposti, per cui è facoltà dell'ente non farlo rientrare nel perimetro di consolidamento;

**RITENUTO** pertanto, di individuare, all'interno del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)", gli enti e le società da inserire nel Perimetro di Consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, i seguenti enti:

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. (C.V.S.) con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) C.F. 00064780281 società partecipata direttamente con la quota del 3,36% dal 01/12/2017 ACQUE VENETE S.P.A. con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) società ora partecipata al 2,606%;

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE con sede in Via Matteotti, 71- 35031 Abano Terme (PD) - C.F. 80024440283 ente strumentale a partecipazione diretta di cui si detiene la quota del 2,49%;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 18 del D. lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'articolo 151 del D. Lgs. N. 263/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

**ATTESO**, conseguentemente, che la succitata società partecipata diretta, il cui bilancio risulta oggetto di consolidamento, dovrà predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile, al fine di poter garantire l'effettuazione delle operazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato del gruppo "Comune di Due Carrare" entro il 30 settembre di ciascun anno, successivo a quello di riferimento, provvedendo alla trasmissione dei necessari dati (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo, ecc...) entro un termine utile ad elaborare i dati;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**CON** voti unanimi e favorevoli;

### **DELIBERA**

1) di fare proprio quanto esposto nelle premesse e di individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Due Carrare" oltre al Comune di Due Carrare, capogruppo, gli enti/società partecipati, qui sotto indicati:

a)- CONSORZIO PADOVA SUD con sede in via Rovigo, 69 35042 Este (PD) C.F. 04720310285 ente strumentale a partecipazione diretta con la quota del 3,3695%;

b)- CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. (C.V.S.) con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) C.F. 00064780281 società partecipata diretta, con la quota del 3,36%; dal 01/12/2017 ACQUE VENETE S.P.A. con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) società ora partecipata al 2,606%;

c)- CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE con sede in Via Matteotti, 71 - 35031 Abano Terme (PD) C.F. 80024440283 ente strumentale a partecipazione diretta con la quota del 2,49%;

d)- CONSORZIO BACINO PADOVA QUATTRO, in liquidazione, con sede in Via Cavour n. 27/b 35028 PIOVE DI SACCO (PD) C.F. 92095400286 ente strumentale a partecipazione diretta con la quota del 6,59%;

2) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, tra i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Due Carrare" da ricomprendere nel Perimetro di Consolidamento, oltre al Comune di Due Carrare, capogruppo, i seguenti enti/società:

Il CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. (C.V.S.) con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) C.F. 00064780281 società partecipata diretta, con la quota del 3,36%; dal 01/12/2017 ACQUE VENETE S.P.A. con sede in Via C. Colombo, 29/A a Monselice (PD) società ora partecipata al 2,606%;

Il CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE con sede in Via Matteotti, 71 - 35031 Abano Terme (PD) C.F. 80024440283 ente strumentale a partecipazione diretta, con la quota del 2,49%;

3) di provvedere al consolidamento del bilancio con la società partecipata di cui al precedente punto utilizzando il cosiddetto “metodo proporzionale”, di cui al principio contabile n. 4-4, al punto 4.4, e la relativa quota di partecipazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorre dal bilancio consolidato dell'anno 2017 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia, evidenziando che l'approvazione di detto bilancio dovrà avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

5) di demandare al Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Due Carrare ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Due Carrare, anche con riferimento alle istruzioni necessarie per avviare il percorso di consolidamento;

6) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Successivamente** con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.